

ORDINANZA N. 51 del 23.08.2017

IL SINDACO

- Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario della Azienda A.S.P. n.5 Messina distretto di S.Agata Militello prot. 1970 del 21.08.2017 con la quale viene segnalato che n. 1 bovino allevato dal Sig. Oddo Benedetto nato a Patti il 11/07/1980 e residente in San Fratello via Di Giorgio n. 62 con azienda in contrada Selleria sono infetti di Brucellosi;
- Visti i risultati degli esami sierologici relativi a n.26 animali comunicati dall'I.Z.S. di Barcellona P. di G. con nota n. 7336 del 18/08/2017;
- Visti gli art. 10 e 106 del vigente regolamento di polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54;
- Visto il T.U.L.L.SS. approvato con R.D.27.7.1934 n. 1265;
- Vista la Legge 9.6.1964 n. 615 e successive modificazioni;
- Vista la Legge 23.12.1978 n. 833;
- Vista la Legge 28.05.81 n. 296;
- Visto il DPR n. 256/85;
- Visto il D.M. 28.03.89;
- Vista la Circ. Ass. n. 510 del 29.12.1989;
- Visto il O.M. 28.06.91;
- Visto il D.M. 651/94;
- Visto il D.A. del 17.03.2000 n. 31361;
- Vista l'Ordinanza Ministeriale del 14.11.2006 ;
- Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei bovini sani dello stesso allevamento;
- Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n.5 - Messina distretto di S.Agata Militello.

ORDINA

- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento;
- 2) I bovini riscontrati infetti di Brucellosi e identificati nel mod. 2/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. Oddo Benedetto e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;
- 3) Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro 15 GIORNI dalla data di notifica del mod. 2/33 da parte del servizio veterinario, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;
- 4) I feti, i capi nati morti, i capi morti di Brucellosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;
- 5) Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;
- 6) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71°C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.
- 7) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;
- 8) Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;
- 9) Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;

- 10) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario della Azienda U.S.L. n.5 - Messina distretto di S. Agata Militello di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;
- 11) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;
- 12) Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. 5 - Messina distretto di S. Agata Militello, VV. UU., VV. SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale 23.08.2017

IL SINDACO



[Handwritten signature]